



Decreto Dirigenziale n. 30 del 20/04/2011

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 4 Farmaceutico

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI PRATOLA SERRA - PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE (REVISIONE 2010) - RICHIESTA ISTITUZIONE SEDE NR. 2 IN APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE NR. 362/1991 - DINIEGO

IL DIRIGENTE

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario del Servizio Istituzione e Gestione delle Farmacie e dalla espressa dichiarazione di regolarità della stessa espressa dal Funzionario medesimo

VISTA la delibera di Giunta Regionale nr. 3466 del 3.6.2000 ad oggetto: "Attribuzione di funzioni ai dirigenti della Giunta Regionale";

VISTA altresì la circolare nr. 5 del 12.6.2000 dell'Assessore alle Risorse Umane della Regione Campania;

VISTI gli artt. 65 e 66 dello Statuto della Regione Campania approvato con L.R. nr. 6 del 28.5.2009;

VISTA la D.G.R. nr. 1337 del 31.7.2009 conferimento incarico di responsabile del Settore Farmaceutico;

PREMESSO che l'Amministrazione del Comune di PRATOLA SERRA, con la deliberazione di G.C. nr. 25 del 18.3.2010, in regime di revisione della pianta organica delle farmacie, riferita all'anno 2010, ha chiesto l'istituzione di una 2^a sede farmaceutica, da localizzare nella Frazione SERRA, in applicazione dell'art. 2 della L. nr. 362/1991;

RITENUTO che non è accoglibile la richiesta avanzata dal Comune di PRATOLA SERRA per le seguenti motivazioni:

- la competente A.S.L. di Avellino, con deliberazione del Commissario Straordinario nr. 309 del 21.3.2011, ha espresso giudizio negativo all'istituzione in deroga al criterio demografico di una 2^a sede farmaceutica alla Frazione SERRA;
- l'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Avellino con la nota nr. 50 del 27.1.2011, ha deliberato di esprimere parere negativo alla istituzione di una 2^a sede farmaceutica nel suddetto Comune perché non esistono le condizioni richiamate dall'art. 2 della L. nr. 362/91;

VISTA la normativa vigente in materia;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono richiamate e trascritte, di:

- non accogliere la richiesta avanzata dal Comune di PRATOLA SERRA, relativa alla istituzione di una 2^a sede farmaceutica da allocare in Frazione SERRA, in applicazione dell'art. 2 della L. nr. 362/1991;
- confermare la vigente pianta organica del Comune di PRATOLA SERRA che, a seguito di revisione relativa all'anno 2010, per la quale si interviene con il presente atto, risulta così stabilita:

PRATOLA SERRA

ABITANTI	NR.	3.636
FARMACIE SPETTANTI (ex art. 1 L. 362/91)	NR.	1
FARMACIE ESISTENTI	NR.	1
SEDI FARMACEUTICHE	NR.	1
con le seguenti circoscrizioni:		
SEDE UNICA: INTERO TERRITORIO COMUNALE.		

Il presente decreto sarà comunicato all'Assessore alla Sanità ed al Settore "Stampa, Documentazione ed informazione e Bollettino Ufficiale" per la integrale pubblicazione. Lo stesso decreto sarà trasmesso al Comune interessato, alla A.S.L. di Avellino, al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale di Avellino e all'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Avellino, per l'affissione ai rispettivi albi, per quindici giorni consecutivi.

- Dr.ssa Margherita DE FLORIO -